

Sì alla legge che riscrive il reato di caporalato e sanziona il datore di lavoro che approfitta dello stato di bisogno

Sfruttare i lavoratori costa caro

Reclusione e confisca obbligatoria contro il caporalato. A chi collabora, però, pena ridotta fino alla metà. A stabilirlo, tra l'altro, è la legge approvata in via definitiva dalla camera martedì 18 ottobre, contenente disposizioni contro il lavoro nero. Da una parte c'è un inasprimento di sanzioni e pene per l'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, dall'altra la previsione di circostanze attenuanti contro i muri di omertà e per favorire chi collabora. Le nuove disposizioni avranno effetto immediato, in quanto introdotte mediante modifiche di norme vigenti. La nuova legge

riformula l'art. 603-bis c.p., in primo luogo riscrivendo la condotta illecita: «caporale» è chi recluta manodopera per impiegarla presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno. Rispetto alla fattispecie vigente è introdotta un'ipotesi-base che prescinde da comportamenti violenti, minacciosi o intimidatori. In secondo luogo, la nuova norma sanziona il datore di lavoro che utilizza, assume o impiega manodopera reclutata anche mediante l'attività di intermediazione, sfruttando i lavoratori e approfittando del loro stato di bisogno.

Cirioli da pag. 2

Sì definitivo alla legge contro il caporalato che modifica l'art. 603 bis del codice penale

Sfruttamento di lavoratori, reclusione e sanzioni salate

Pagine a cura
DI DANIELE CIRIOLI

Reclusione e confisca obbligatoria contro il caporalato. A chi collabora, però, pena ridotta fino alla metà. A stabilirlo, tra l'altro, è la legge approvata in via definitiva dalla camera martedì 18 ottobre, contenente disposizioni contro il lavoro nero. Da una parte c'è un inasprimento di sanzioni e pene per l'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (la reclusione, ad esempio, diventa obbligatoria); dall'altra la previsione di circostanze attenuanti contro i muri di omertà e per favorire chi collabora.

Il nuovo reato di caporalato. Le nuove disposizioni avranno effetto immediato, in quanto introdotte mediante modifiche di norme vigenti.

Il reato di «intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro» è disciplinato dall'art. 603-bis del codice penale che, nella versione vigente fino all'entrata in vigore della nuova legge, sanziona chi «svolga un'attività organizzata d'intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori».

La pena è la reclusione da cinque a otto anni, più la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato,

con un aumento da un terzo alla metà nel caso in cui il numero di lavoratori sia superiore a tre o il reclutamento riguardi soggetti minori in età non di lavoro o si sia avuta un'esposizione dei lavoratori a situazioni di grave pericolo.

La nuova legge riformula l'art. 603-bis. Vediamo come. In primo luogo riscrive la condotta illecita: «caporale» è chi recluta manodopera per impiegarla presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno (è soppresso il riferimento allo stato di «necessità»).

Rispetto alla fattispecie vigente è introdotta un'ipotesi-base che prescinde da comportamenti violenti, minacciosi o intimidatori.

In secondo luogo, la nuova norma dell'art. 603-bis sanziona il datore di lavoro che utilizza, assume o impiega manodopera reclutata anche mediante l'attività di intermediazione (ovvero anche, ma non necessariamente, mediante utilizzo di caporalato) con le predette modalità (cioè sfruttando i lavoratori e approfittando del loro stato di bisogno).

Questa, che è la fattispecie-base del delitto di intermediazione illecita,

viene punita con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 500 a 1.000 euro per ogni lavoratore reclutato.

Come terza novità il secondo comma del nuovo articolo 603-bis prevede una fattispecie di caporalato, analoga a quella base ma caratterizzata dall'esercizio di violenza o minaccia per la quale le sanzioni sono più severe: reclusione da cinque a otto anni e multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Attenuanti e confisca. Altra novità riguarda le aggiunte al codice penale degli articoli 603-bis.1 e 603-bis.2, relativi a «circostanza attenuante» del delitto di caporalato e «confisca obbligatoria».

L'art. 603-bis.1 ridefinisce per il reato di caporalato, rispetto alla disciplina vigente dell'art. 600-septies.1 (rela-



tiva a tutti i delitti contro la personalità individuale), l'ipotesi di circostanza attenuante specifica. L'attenuante, nella nuova formulazione, concerne i soggetti che si siano efficacemente adoperati per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove dei reati o per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite (si veda tabella).

L'art. 603-bis.2 inserisce il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro tra i reati per i quali (in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti) è obbligatoria, anziché un'ipotesi valutata dal giudice (come succede oggi) la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato.

La nuova norma fa riferimento anche alla confisca obbligatoria delle cose che siano il prezzo, il prodotto o il profitto del reato, o, in caso di impossibilità, alla confisca obbligatoria di beni di cui il reo abbia la disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona, per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto (c.d. confisca per equivalente).

Il controllo giudiziale dell'azienda. Altra novità della nuova disciplina è la previsione, quale misura cautelare, della possibilità del controllo giudiziario dell'azienda nel corso del procedimento penale per il reato di caporalato.

La nuova norma (è l'art. 3 della legge), conseguenza dell'estensione del reato anche al datore di lavoro, stabilisce che, in luogo del sequestro preventivo, il giu-

dice possa adottare tale nuova misura presso l'azienda dove è commesso il reato di caporalato, se l'interruzione dell'attività conseguente al sequestro può compromettere i livelli di occupazione e diminuirne il valore economico. Con il decreto che dispone la misura, il giudice nomina uno o più amministratori giudiziari esperti in gestione aziendale, scegliendoli tra gli iscritti all'albo degli amministratori giudiziari.

Per questi ultimi, la nuova legge si cura anche di dettare una specifica disciplina per gli obblighi e, in particolare, per i controlli sulle condizioni di lavoro, la regolarizzazione dei lavoratori che, all'atto dell'avvio del procedimento penale per caporalato, prestavano la propria opera in nero, nonché alle misure di prevenzione della reiterazione delle violazioni.

—© Riproduzione riservata—■

Il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

1. Quando si recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori
2. quando si utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante la precedente attività di intermediazione (numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento bisogno.

Le sanzioni

- reclusione da uno a sei anni e multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore
 - reclusione da cinque a otto anni e multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore, se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia
- AGGRAVANTE SPECIFICA** (che determina l'aumento della pena da un terzo alla metà):

- Il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre
- Il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa
- Aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro»

CIRCOSTANZA ATTENUANTE (che determina la riduzione della pena da un terzo a due terzi):

- Chi, nel rendere dichiarazioni su quanto a sua conoscenza, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti o per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite

GLI INDICI DI SFRUTTAMENTO
(una o più delle seguenti condizioni)

- Reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme ai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato
- Reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie
- Sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro
- Sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti